

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0002641

146/032101.01.4113.170B

Roma, 25 febbraio 2011

**OGGETTO: Quesito su attività soggetta al controllo prevenzione incendi
Riscontro**

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si evidenzia che l'uso di contenitori distributori mobili di gasolio con capacità di stoccaggio non superiore ai 9 mc collocati nelle aziende agricole è ammesso solo per il rifornimento di macchine in uso presso le stesse ed a tali condizioni queste attività non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si conferma inoltre che le suddette attività possono essere considerate ricomprese tra quelle di cui al punto 18 dell'allegato al DM 16 febbraio 1982, solo nel caso di attività di autotrasporto che risultano iscritte alla camera di commercio e contemporaneamente siano:

- a) per il trasporto merci, anche iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;
- b) per il trasporto di persone, imprese autorizzate al servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Dalla documentazione prodotta relativa alle attività in argomento appare che le stesse siano invece iscritte alla Confagricoltura di Mantova come attività di autotrasporto in conto proprio.

Quanto sopra, come già chiarito con nota di questo ufficio prot. n.857 del 17 marzo 2009.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto tramite il Comando provinciale Vigili del fuoco di Mantova relativo all'installazione di contenitori distributori mobili di gasolio per il rifornimento di automezzi di aziende agricole destinati al trasporto in conto proprio dei prodotti lavorati.

Al riguardo, esaminata la documentazione prodotta, dalla quale si evince che le imprese sono iscritte anche all'Albo degli Autotrasportatori, e tenuto conto dei chiarimenti espressi con nota prot. n. P1202-P1324/4113 del 31/03/2008, si ritiene che l'installazione di contenitori distributori rimovibili di gasolio per l'uso sopra descritto sia compreso nel campo di applicazione del DM 12/09/2003 e che l'attività sia compresa al punto 18 del DM 16.02.1982.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Si trasmette, in allegato (all. 1), il quesito qui fatto pervenire dalla Confagricoltura di Mantova che in sintesi chiede "se possa essere ritenuta legittima la detenzione di un contenitore-distributore rimovibile di gasolio, con capacità geometrica non superiore a 9 mc, per il rifornimento degli autotreni aziendali, pur rimanendo esente dalla richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DM 16/02/1982".

Questo comando, vista anche la nota del Superiore Ministero prot. P1202-P1324/4113 del 31/03/2008 (all. 2), ritiene che gli autotreni aziendali che effettuano trasporto in conto proprio non possano essere riforniti tramite contenitori-distributori mobili.

Tuttavia, al fine di dirimere qualsiasi ulteriore dubbio si chiede il parere di codesta Direzione in merito a:

- possibilità di considerare l'attività di autotrasporto in conto proprio di prodotti dell'agricoltura nell'ambito dell'attività agricola;
- in tal caso se il campo di applicazione del D.M. 19/03/1990 "...per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole..." possa essere inteso, non nel senso più restrittivo (cioè esclusivamente per rifornire mezzi operanti all'interno dei confini fisici dell'azienda agricola) ma, per rifornire mezzi che espletano qualsiasi attività legata all'attività agricola, ivi compresi gli autotreni per il trasporto dei prodotti agricoli lavorati.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesta Direzione Regionale.

All. 1 - Quesito posta dalla Confagricoltura di Mantova

Confagricoltura Mantova, per conto di alcune aziende agricole associate, con la presente chiede cortesemente di poter avere il parere di codesto Comando Provinciale il seguente quesito:

PREMESSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

1. che l'azienda di cui sopra ha presentato richiesta di parere di conformità al Comando dei Vigili del Fuoco (pratica p.i. zzzzz) per l'installazione di una cisterna per lo stoccaggio di gasolio ad uso autotrazione, ai sensi del DM 16/02/82 punto 18;
2. Che il Vostro Comando ha risposto in data 08/06/2009 (prot. kkkkk) con parere favorevole condizionato dall'iscrizione presso la Camera di Commercio anche espressamente per l'attività di autotrasporto, come condizione indispensabile richiesta dal DM 12/09/03;
3. Che la Camera di Commercio di Mantova, in data 20/01/2010 si è espressa in questi termini: "come stabilito anche da Circolare Ministeriale 3628/C del 9 settembre 2009, al Registro Imprese devono essere denunciate solo le attività economiche di rilievo verso terzi: non vanno indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato";

CONSIDERATO

1. che l'azienda di cui all'oggetto è costituita sotto forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile;
2. Che tali società possono assumere come oggetto sociale quello tipico dei Consorzi e uno scopo mutualistico, come indicato nell'art. 2602 "disposizioni generali dei Consorzi" e che sono dirette ad espletare le funzioni organizzative dei produttori agricoli ai sensi e per gli effetti del Regolamento ex CE n° 2200/96 e s.m.;
3. che lo statuto della società prevede che la stessa possa svolgere tutte le attività previste dall'art. 2135 del C.C. e, in via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale;
4. che lo stesso statuto è stato redatto alla luce della previsione contenuta nel D. Lgs 102/2005 e in particolare rispecchia quanto previsto dagli artt. 2, 3, 5 e 6 del medesimo decreto;
5. che, rispettando i requisiti richiesti dal su citato decreto, alla società è stato attribuito il riconoscimento, con decreto n° jjjjj del 06/12/2005, quale Organizzazione di Produttori, ai sensi del Regolamento CE 2200/96 inerente l'organizzazione comune dei mercati per il settore ortofrutticolo;
6. che la società ha ottenuto in data 24/06/2008 il riconoscimento di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D. Lgs 99/2004 e della DGR 7/20732 del 16/02/2005;
7. che l'azienda risulta inquadrata nel settore agricolo a tutti gli effetti, anche presso i diversi enti pubblici di competenza (INPS, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia, ecc.) godendo delle agevolazioni e nel rispetto dei doveri tipici della categoria di riferimento;
8. che l'attività accessoria di trasporto è svolta autonomamente, da manodopera inquadrata sempre nel settore agricolo, con propri mezzi, iscritti all'albo autotrasportatori per il trasporto di merci in conto proprio;
9. che la società non gestisce un parco macchine tale da poter coprire tutta la rete di rapporti commerciali gestiti sul territorio nazionale ed internazionale, pertanto si deve considerare il servizio di trasporto, che offre ai propri aderenti, in maniera non prevalente rispetto all'attività principale e strettamente interdipendente e connesso all'attività agricola, ai sensi del D. lgs. 228 del 18 maggio 2001;
10. che, alla luce di tutto quanto sopra esposto l'attività nel suo complesso, è da ritenersi a tutti gli effetti inquadrata nel settore agricolo;
11. che l'azienda (per quanto riportato al punto 3 della premessa) non è in grado di rispettare la condizione n° 3 del Parere di Conformità del Vostro Comando di cui al punto 2 della premessa, che si riporta: "... la ditta sia iscritta c/o la Camera di Commercio anche espressamente per l'attività di autotrasporto, condizione indispensabile richiesta dal DM 12/09/03 (v. campo di applicazione). In caso contrario potrà comunque essere installato il contenitore - distributore di gasolio ma potrà essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, per movimentazioni interne non abilitati alla circolazione stradale. In tal caso l'attività non sarà la 18 bensì la 15 e la norma di rifornimento¹ sarà il DM 19/03/90. ..."

CHIEDE

se possa essere ritenuta legittima la detenzione di un contenitore - distributore rimovibile di gasolio, con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, per il rifornimento degli autotreni aziendali, pur rimanendo esente dalla richiesta di Certificato di Prevenzioni Incendi ai sensi del DM 16/02/1982.

Cordiali saluti

All. 2 – Chiarimento prot. n° P1202-P1324/4113 sott. 170/B(BIS) del 31/03/2008.

OGGETTO: Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si rappresenta quanto segue:

- 1) il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed

¹ Verosimilmente leggasi "riferimento". N.d.R.

edili, il successivo telegramma ministeriale prot. n° P4113/170 n° 6100 dell'11 aprile 1990, tuttora valido, ha specificato che i contenitori-distributori mobili in uso presso le suddette attività non sono soggetti ai controlli antincendi ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali e che le norme tecniche contenute nel decreto 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività di cui trattasi;

- 2) la successiva Lettera-Circolare M.I. prot. n° P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle indicate al punto 1, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada per tale tipologia di impiego i contenitori-distributori di gasolio sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi qualora di capacità geometrica superiore ai quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982;
- 3) Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Tale installazione è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n° 18 di cui al D.M. 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito.

In relazione a quanto stabilito dal punto 16, lett. a) della circolare del Ministero del Lavoro, n° 551 del 5 luglio 1960 si ritiene che ai contenitori distributori mobili ad uso di aziende agricole si debbano applicare le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 547/55 unicamente se in dette aziende sono presenti oltre 25 addetti.